

SCHEMA DI:

ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C. RE1 "*PIANURA OVEST*" PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER IL BIENNIO 2020-2021.

Visti:

- l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 436 in data 03.12.1998 è stato approvato il "piano di controllo del cinghiale";
- con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2073 del 03/12/2018 e n. 430 del 04/05/2020 è stata prorogata l'efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale".
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) vigente assume come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie cinghiale nei distretti di gestione inseriti nei comprensori 1 e 2 e prevede di tendere verso il rispetto di una soglia di danno economicamente tollerabile per i distretti inseriti nel comprensorio 3;
- lo stesso PFVR dispone che, ai fini di cui sopra, i piani di limitazione numerica, risultano strumenti di gestione necessari, in modo particolare nelle aree sottratte all'esercizio venatorio e che a tal proposito i Soggetti Gestori devono applicare quanto previsto dalle Norme e Piani di settore, sfruttando tutte le sinergie e le opportunità disponibili, ricorrendo ai piani di limitazione numerica, nei casi di effettiva necessità, prevalentemente in periodo extra-venatorio (nel territorio cacciabile) ed in modo più frequente nelle aree in cui l'attività venatoria non sarà effettuabile (Aree Protette, Aree Demaniali etc.).

Richiamata la nota dell'A.T.C. RE1 "*Pianura Ovest*", prot. n. 31612/2/18 del 27.12.2018, con la quale viene chiesto un rimborso delle spese sostenute dal personale volontario per la partecipazione agli interventi di controllo del cinghiale, organizzati dalla provincia di Reggio Emilia, tramite il proprio Servizio di Polizia Locale (Polizia Provinciale);

Considerato che tale nota conteggia le spese mediamente sostenute dagli operatori per l'esecuzione dell'intervento, esclusa macellazione e ispezione sanitaria delle carni, e conclude per un costo medio di 90,00 euro a capo;

Dato atto che la cessione delle carcasse degli animali abbattuti a coloro che hanno partecipato ai piani di controllo prevede un prezzo di euro 1,45 al Kg (peso a vuoto), come da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 29/2000;

Considerato che il peso medio a vuoto degli animali abbattuti nei piani di controllo non supera i 50 Kg e che pertanto dall'alienazione di una carcassa ai partecipanti al piano di controllo la Provincia incassa mediamente non più di 72,50 euro;

Dato atto che, in caso di alienazione delle carcasse da parte della Provincia, restano a carico di questa tutti i costi di recupero e trasporto degli animali abbattuti;

Considerato pertanto che la cessione della carcassa abbattuta all'A.T.C. RE1 copre solo in parte le spese sostenute dagli operatori volontari e che la Provincia non è comunque intenzionata a corrispondere la differenza in denaro;

Ritenuto conveniente per la Provincia accollare all'A.T.C. RE1 tutti gli oneri di abbattimento, recupero, trasporto delle carcasse degli animali abbattuti nei piani di controllo, eliminando in tal modo anche tutti gli adempimenti legati all'alienazione delle carni e al controllo dei pagamenti;

Considerato che è stato attivato un accordo di collaborazione, valido per gli anni 2018-19, fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE1 "*Pianura Ovest*", avente lo scopo di ottimizzare la realizzazione degli interventi di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta attualmente insufficiente a gestire in autonomia l'attuazione del piano di controllo;

Dato atto della disponibilità manifestata dall'A.T.C. RE1 a rinnovare la sottoscrizione dell'accordo per regolamentare la cessione dei capi abbattuti e disciplinare altri aspetti della gestione della specie cinghiale;

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Provincia di Reggio Emilia,

nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

l'Ambito Territoriale di Caccia RE1 "*Pianura Ovest*",

nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula il presente accordo di collaborazione:

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo mira a disciplinare la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE1 "*Pianura Ovest*", con la finalità di massimizzare l'efficacia della gestione del cinghiale, ottimizzando la realizzazione degli interventi di controllo. A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'attuazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" come in premessa indicato.

ART. 2 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono qui di seguito dettagliate:

compiti della Provincia:

- nei casi di effettuazione di interventi di controllo del Cinghiale previsti dal PFVR, qualora ne sia accertata la necessità, può avvalersi della collaborazione dei cacciatori iscritti all'ATC RE1 aventi titoli abilitativi idonei sulla base della legislazione vigente;
- per fini di sicurezza o per garantire l'efficacia degli interventi di controllo, le squadre di braccata e girata o i singoli operatori coinvolti potranno essere modificati - relativamente al personale impiegato – dalla Polizia Provinciale, sentito l'ATC;
- attiva gli interventi di allontanamento con l'uso di cani;
- attiva - nei casi in cui si renda necessario - interventi di controllo mediante sparo da

punto fisso e interventi in girata o braccata, con la collaborazione di un numero variabile di cacciatori indicati dall'ATC RE1, coordinati dal personale della Polizia Provinciale;

- cede gratuitamente gli animali prelevati all'ATC RE1 a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute dai suoi operatori;
- provvede al pagamento delle spese di macellazione e ispezione sanitaria.

Compiti dell'A.T.C. RE1 "*Pianura Ovest*":

- attiva il prelievo venatorio in selezione del cinghiale per tutto il periodo consentito, secondo modalità operative codificate, dando priorità e concentrando gli sforzi sulle aree dove le coltivazioni agricole hanno maggiore pressione di danno e nei periodi critici;
- a seguito di richiesta della Polizia Provinciale o della diretta segnalazione del danno da parte di agricoltori, attiva immediatamente conduttori di cani per effettuare, nei tempi più brevi possibili, mirati interventi di allontanamento dei cinghiali dalle coltivazioni, previa comunicazione alla Polizia Provinciale;
- segnala tempestivamente alla Polizia Provinciale ogni possibilità materiale di effettuare attività di controllo nei distretti per cui sia prevista l'effettuazione di interventi a carattere preventivo, in quanto superata la soglia di danno tollerabile;
- indica alla Polizia Provinciale il personale disponibile a collaborare negli interventi di allontanamento e abbattimento;
- recupera e trasporta le carcasse presso un centro di lavorazione carni autorizzato, nel rispetto delle procedure sanitarie vigenti, tenendo indenne la Provincia dalle relative spese di abbattimento e trasporto;
- assegna in via prioritaria le carcasse degli animali abbattuti, ceduti gratuitamente dalla Provincia, agli operatori che hanno eseguito gli interventi, secondo criteri di equità.

ART. 3 VALIDITA'

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità per gli anni 2020 e 2021. Può essere rinnovato per un'ulteriore durata di due anni, previo consenso delle parti.

ART. 4 ONERI

Gli oneri per l'attuazione degli impegni previsti dal presente atto e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane per lo svolgimento delle attività previste nel presente atto, sono a carico degli stessi, ciascuno per le attività di propria competenza in base al precedente art. 2.

ART. 5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il _____

Per la Provincia di Reggio Emilia

il dirigente Ing. Valerio Bussei _____

Per l'A.T.C. RE1 "*Pianura Ovest*"

il Presidente Stefano Bernardi
